

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

34° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1577) *Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BUCCIERO (AN)	9
CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE)	13
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	9, 10
* FASSONE (DS-U)	5, 7, 9 e <i>passim</i>
* VALENTINO, sottosegretario per la giustizia . . .	6, 10, 13 e <i>passim</i>
* ZANCAN (Verdi-U)	3, 6, 7 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ALLEGATO	15

N.B.: L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi. Riprendiamo i nostri lavori.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei rendere chiaro, anche per lo studente universitario del 2012, il motivo della mia totale avversione all'allargamento del patteggiamento in caso di pena detentiva superiore ai due anni.

È chiaro comunque che tre anni è meglio di quattro, che a sua volta è meglio di cinque. Sono fermamente contrario perché il processo non ha soltanto una funzione sanzionatoria, ma rappresenta anche un momento di recupero della ferita inferta al patto sociale violato dal delitto: attraverso l'accertamento di una responsabilità e l'erogazione di una sanzione si dà alle persone offese una giustificazione e una ragione, quindi il processo nella società riveste una funzione di enorme importanza. Se facciamo rientrare nella disponibilità negoziale delle parti anche reati gravissimi quali il tentato omicidio, lo stupro, la concussione, l'estorsione, la rapina pluriaggravata, rinunciamo a questa straordinaria funzione del processo.

In secondo luogo, esiste un problema di concorrenza tra il patteggiamento e il giudizio abbreviato. Nella prassi potrà essere utilizzato il patteggiamento per un'intesa non commendevole tra pubblico ministero e giudice al fine di ridurre il sovraccarico di lavoro: il pubblico ministero proporrà e il tribunale sarà acquiescente a prezzi stracciati, spesso anche rinunciando a più severe qualificazioni giuridiche. La realtà ci dice che i pubblici ministeri spesso prospettano nuove contestazioni se non si decide per il patteggiamento; quindi si instaurerà un rito negoziale «indecente» per reati gravissimi e contro questo abuso non ci sarà niente da fare, perché il difensore non potrà che essere acquiescente per difendere gli interessi dell'imputato. Il tribunale dovrebbe respingere il patteggiamento ma, per il sovraccarico di procedimenti pendenti, finirà per acconsentire evitando così processi impegnativi.

In terzo luogo, l'allargamento del patteggiamento costituisce una forma di disprezzo per la persona offesa. Penso ad esempio alle vittime

di stupro, di rapine, di concussioni e di tentati omicidi, le quali si costituiranno parte civile ma dopo un anno e mezzo o due anni saranno bloccate nella loro pretesa risarcitoria dalla sentenza di patteggiamento. Questo è gravissimo in materia di lesioni colpose, dove le compagnie di assicurazione fanno aggio sul patteggiamento per non pagare la provvisoria: si dovrà far ricorso all'azione civile. Se è vero che ci può essere anche un accertamento di responsabilità civile nella sentenza di patteggiamento così come voi state cercando di strutturarla, è altrettanto vero che non è assolutamente sufficiente. Questo modo di procedere intaserà il processo civile nell'ambito del quale la procedura più complicata, difficile, indagativa e lunga è l'accertamento del danno.

Quindi, nel totale disprezzo della parte offesa che non otterrà mai il risarcimento, nel totale disprezzo del ruolo di recupero del patto sociale infranto che deve avere il processo, finiremo per accettare dei patti che troveranno d'accordo il pubblico ministero, i tribunali e gli avvocati, per evitare sovraccarichi di procedimenti pendenti.

Dopo trentanove anni di professione forense posso affermare che questo provvedimento distrugge il processo e non accetto la facile battuta che distrugge la professione di avvocato; distrugge il processo e quanto di civiltà è dentro al processo.

Questo è un momento trilatero: si riconosce alla difesa, all'accusa e al giudice la facoltà di stabilire se chi ha avuto un figlio morto ammazzato nella strada abbia diritto ad un risarcimento, ad un'affermazione di responsabilità.

Voterò contro tutti gli emendamenti, graduando il mio voto in relazione al minor danno che essi comporterebbero, ma non posso accettare nulla del principio che sta a base del presente disegno di legge. Per evitare che l'indignazione che suscita in me questo provvedimento possa far nascere dubbi sulle mie parole, chiarisco che preferisco un patteggiamento a tre anni piuttosto che a cinque, uno a quattro anni piuttosto che uno a cinque. Il voto però sarà comunque sempre contrario.

Aggiungo inoltre che, adirato, ritiro l'emendamento 1.5, presentato al fine di limitare il danno derivante dal complesso del provvedimento. Sottolineo ancora di essere adirato poiché l'irragionevolezza a mio parere non ha scusanti.

Intendo invece mantenere l'emendamento 1.8 perché subordina l'applicazione della pena al risarcimento integrale del danno o alla contrazione di idonea polizza assicurativa nei reati colposi. Tale previsione infatti consente alla parte offesa del processo di ottenere soddisfazione.

Preannuncio, infine, che chiederò la rimessione in Aula del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Ziccone, ad esprimersi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.1, già respinto nel corso della seduta antimeridiana.

ZICCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sulla prima parte degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, corrispondente al capoverso 1 di tali emendamenti. Non sono invece contrario sulla seconda parte, corrispondente al capoverso 1-*bis*, che comunque ha contenuto analogo all'emendamento 1.13 presentato dal senatore Centaro.

Esprimo parere favorevole sulla prima parte degli identici emendamenti 1.6 e 1.7. Chiedo pertanto la votazione per parti separate per questi emendamenti.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Ricordo che anzitutto sarà posto ai voti l'emendamento 1.13 perché più lontano dal testo in esame.

Su tale emendamento credo vi sia spazio per una soluzione meno radicale limitando la non applicabilità della disposizione di cui al comma 1 nei soli casi in cui la pena da applicarsi sia superiore a due anni. Non c'è ragione di modificare la situazione attuale, limitando la non applicabilità del patteggiamento solo a casi specifici. Nella proposta avanzata dal senatore Centaro si fa un passo molto più lungo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Personalmente la formulazione approvata dalla Camera dei deputati mi sembra incerta nei risultati (o meglio, certa nei non risultati) ma non vedo ragioni per modificare così radicalmente quel testo.

Suggerisco pertanto una riformulazione dell'emendamento 1.13 nel senso di aggiungere, in fine, le parole: «in tutti i casi in cui è da applicare una pena detentiva superiore a 2 anni».

ZICCONI, *relatore*. Concordo con il suggerimento del Presidente: questa riformulazione modifica la contrarietà da me espressa sulla proposta emendativa del senatore Centaro. Mantengo certo tutte le mie riserve in merito, poiché sono riserve che riguardano l'intero articolo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti identici 1.9 e 1.10.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.11.

ZICCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.12 e invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.14, altrimenti il parere è contrario.

Colgo l'occasione per illustrare il nuovo testo dell'emendamento 1.15 a mia firma. In questo emendamento si dice che la parte, nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

L'esigenza principale che viene avvertita con la presentazione di questo emendamento, che è aggiuntivo di due commi dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è quella di prevedere – una volta che si aderisce alla tesi di incoraggiare il patteggiamento, ferme re-

stando le preclusioni di cui si è già parlato – ipotesi che consentono l'applicazione di misure alternative alla detenzione.

Come è noto, una delle misure alternative di cui ci siamo maggiormente interessati è quella dell'affidamento in prova al servizio sociale. È chiaro che, dando la possibilità di applicare la pena alternativa, si determinerà per le parti un ulteriore motivo di scelta del patteggiamento stesso.

Ispirandomi a quanto ha detto questa mattina il rappresentante del Governo, vorrei far presente che questa proposta di modifica consentirebbe anche di deflazionare il lavoro del tribunale di sorveglianza. Tuttavia, l'intenzione non è quella di spogliare il tribunale di sorveglianza dei provvedimenti successivi che, anzi, vengono espressamente richiamati nell'emendamento per evitare possibili equivoci. È chiaro che tutte le ragioni che possono portare alla revoca dei benefici saranno giudicate dal tribunale di sorveglianza che resta competente per questi provvedimenti.

Questo è il senso dell'emendamento da me presentato.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, non so come qualificare l'emendamento ora illustrato dal relatore: mi sembra astratto, privo di qualsiasi concretezza e possibilità di immergersi nell'ordinario; provocherà una serie di ritardi, lungaggini e difficoltà enormi senza dare risultati pratici.

Nel caso, ad esempio, dell'imputato per rapina in stato di detenzione, questa norma vale soltanto per le misure alternative che è possibile concedere, ovvero per l'affidamento in prova se la pena patteggiata è di tre anni? Oppure si può anche influire sul futuro, si può cioè «prenotare» una richiesta di affidamento anche se non ne ricorrono ancora i termini?

Attualmente si ricorre all'affidamento in prova se la pena è inferiore ai tre anni, quindi se un soggetto patteggia quattro anni non ha questa possibilità. L'affidamento presuppone che ci siano stati o ci siano degli accertamenti carcerari...

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, con la legge Simeoni ciò non avviene più.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'affidamento presuppone che l'imputato abbia un lavoro. Il processo penale si blocca; il magistrato di sorveglianza deve verificare l'esistenza di questo lavoro, dopo di che può non decidere l'affidamento in prova perché non ha garanzie né sul lavoro né sulla detenzione in carcere per poter fare questa duplice valutazione. A questo punto il patteggiamento viene respinto. Il tribunale di sorveglianza decide almeno dopo due o tre mesi e nel frattempo il processo penale è bloccato.

ZICCONI, *relatore*. Ha ragione, senatore Zancan: in effetti la dizione non è sintatticamente molto chiara. È comunque chiaramente lo stesso giudice precedentemente richiamato, il magistrato che deve accogliere o meno l'istanza relativa alla misura alternativa.

ZANCAN (*Verdi-U*). Vorrei capire bene questa nuova norma: a mio parere è scritta male perché ha suscitato equivoci per me, che pure sono un tecnico della materia, e non intendo ulteriormente sottolineare il rischio interpretativo da parte di un normale cittadino. A questo punto rilevo che il magistrato di sorveglianza è un mero giudice dell'esecuzione e non ha possibilità di entrare nel merito; ha già deciso tutto il giudice di merito. Questo giudice di merito però deve avere il tempo e la possibilità di effettuare accertamenti che non possono essere demandati *in toto* ai carabinieri: infatti i carabinieri non sono attrezzati per verificare la consistenza del lavoro, per verificare se tra i dipendenti del soggetto che offre lavoro vi siano persone che abbiano avuto procedimenti penali. Si inizia quindi nel processo penale un procedimento incidentale sulla concedibilità della misura che ha bisogno di tempo e attrezzature che noi dovremo fornire al giudice di merito, salvo che il giudice di merito non si affidi alle strutture del tribunale di sorveglianza. In ogni caso il processo penale si blocca, e su questo voglio richiamare la vostra attenzione. Poiché in questa fase sussiste ancora la possibilità del ricorso per Cassazione, facciamo decidere dal giudice di merito una situazione di esecuzione non ancora attuale in quanto l'esecuzione comunque andrà spostata dopo il ricorso per Cassazione.

ZICCONI, *relatore*. Non voglio ripetere le argomentazioni portate stamattina dal rappresentante del Governo, ma sottolineo ancora che allo stato attuale dell'interpretazione e delle modalità applicative già il giudice di merito può pronunciarsi sull'affidamento in prova.

ZANCAN (*Verdi-U*). Trovo che sia una previsione macchinosa e dai tempi lunghissimi.

FASSONE (*DS-U*). Le perplessità da me avanzate questa mattina sono rafforzate da varie considerazioni. Anzitutto rilevo un'espansione delle misure alternative che possono essere chieste in questa sede perché vedo introdotta anche la semilibertà, sia pure quella breve ex articolo 50, comma 1.

Invito i colleghi a prestare particolare attenzione, dato che le alterazioni di un sistema si pagano sempre. Oltre a quanto richiamato prima, vedo ulteriormente scardinato il principio delle ripartizioni delle competenze tra giudice della cognizione e magistrato di sorveglianza dal fatto che il nuovo testo dell'emendamento 1.15 affida al giudice del patteggiamento anche il potere-dovere di dettare le prescrizioni nel caso in cui venga concessa una delle misure alternative alla detenzione. Questa previsione veramente è fuori sistema e non lo affermo solo per una sorta di affezione dogmatica.

Dobbiamo tenere presente che è bensì vero quanto ricordato dal rappresentante del Governo che, non solo a seguito della legge Simeoni ma anche precedentemente, l'affidamento in prova era ed è concedibile anche indipendentemente dalla detenzione, ma esige pur sempre un periodo di

osservazione, che nella specie può essere talmente breve e talmente non documentabile da non far comprendere come il giudice della cognizione possa ragionevolmente e responsabilmente disporre questa misura. Il patteggiamento può avvenire anche a brevissima distanza dal fatto se l'indagine non richiede molto tempo e si conclude con questa richiesta.

Riflettiamo seriamente su cosa significa che il sistema preveda che le misure alternative sono affidate alla competenza di un giudice specializzato. Ci sono gli esperti, e sembra quasi che con tale norma si affermi che gli esperti sono superflui. Se in una situazione ulteriormente resa poco palpabile dalla povertà degli elementi di conoscenza prescindiamo anche dall'apporto tecnico di questi soggetti esperti, che invece il legislatore ha ritenuto necessario, corriamo un notevole rischio.

Siamo anche in presenza di una ulteriore incongruenza: che avverrà se il giudice del patteggiamento respinge la domanda e il giudice ordinario, il tribunale, all'esito del dibattimento riconoscerà che la stessa è fondata? Disporrà anche lui l'affidamento e la semilibertà? Ma questo è un ulteriore scardinamento. E con quale legittimazione agirà, in un contesto che, lo ripeto, esige un giudice specializzato?

Non ci avviamo tanto verso una questione di incostituzionalità – non voglio invocare sempre questo parametro che alla fine si logora a forza di essere richiamato – sicuramente ci avviamo verso una sorta di chiasmo normativo: il giudice che ha il massimo della cognizione, cioè il giudice ordinario, il tribunale, non può adottare questi provvedimenti in via normale; il giudice che ha un minimo di cognizione, una non collegialità e un'assenza di affiancamento di specializzati, li può adottare. Credo davvero che questo esiga una riflessione e forse un accantonamento del tema per una meditazione ulteriore.

PRESIDENTE. Senatore Ziccone, nel nuovo testo da lei riformulato scompare la condizione del limite massimo di tre anni per la pena detentiva.

ZICCONI, *relatore*. C'è una sola ipotesi speciale di misura alternativa alla detenzione che per casi particolari, per esempio per alcune malattie, può anche essere di quattro anni.

ZANCAN (*Verdi-U*). Si tratta dell'affidamento in prova per i tossicodipendenti, ex articolo 47-bis.

ZICCONI, *relatore*. Voglio ricordare che l'affidamento in prova tra tutte le misure alternative è considerata la meno favorevole. Infatti si applica questa misura quando non ci sono le premesse per applicare le altre. Quindi mi è sembrato contraddittorio prevedere direttamente l'affidamento in prova come possibile motivo di patteggiamento e non le altre misure alternative considerate più favorevolmente dal legislatore.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sugli emendamenti in esame esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto su questo emendamento, sul quale mi dichiaro ovviamente favorevole, avendolo sottoscritto insieme al senatore Cavallaro per le ragioni già illustrate dal senatore Zancan.

Riconosco al collega Zancan di avere espresso la sua contrarietà al provvedimento in esame fin dall'inizio e questo ha portato il collega Cavallaro e me a riflettere: abbiamo cercato di comprendere l'impostazione e la filosofia di questo disegno di legge, e la sua ispirazione deflativa come è stata definita oggi, anche se il senatore Gubetti ha aggiunto nel dibattito di oggi un elemento di storicizzazione ulteriore di questo tipo di istituto.

Volendo trovare un punto di incontro, abbiamo graduato i nostri emendamenti, come è stato notato anche da altri colleghi, proponendo che la pena detentiva non superi i tre anni, non superi i quattro, non superi i cinque. L'emendamento che è stato respinto questa mattina era volto a sopprimere integralmente l'articolo 1.

Non sono intervenuto questa mattina perché non credevo nel primo emendamento; il secondo e il terzo vengono invece incontro alla filosofia del disegno di legge, cercando però di limitarne l'ambito di applicazione che mi sembra eccessivamente generoso, dando la disponibilità di patteggiare anche per reati gravi.

Il mio voto quindi è a favore di questo emendamento ed invito i colleghi a considerare più attentamente le implicazioni generali di un eccesso di generosità in questa situazione. I tre anni mi sembrano già un superamento del limite; li ritengo un impegno ulteriore sulla strada della deflazione ma non andrei oltre.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 1.2 sia assolutamente opportuno, in quanto elimina la possibilità di applicare per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza questo patteggiamento, che sarebbe valutabile come una resa di fronte alla peggior specie di delinquenti.

BUCCIERO (*AN*). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 1.2 venga votato per parti separate.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, il comma 1-*bis*, in base al quale sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi, coincide con l'emendamento 1.13 del senatore Centaro.

PRESIDENTE. A mio avviso, non è così. Non ho difficoltà, comunque, a mettere in votazione l'emendamento 1.2 per parti separate.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, è inutile. Si può far presente che l'emendamento 1.13 del senatore Centaro esamina espressamente questo problema dando una soluzione analoga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, come per l'emendamento precedente vorrei rivolgere un ulteriore invito ai colleghi a considerare che si tratta di una pena detentiva non superiore ai quattro anni, quindi la linea sulla quale si intende procedere mi sembra abbondantemente considerata in questa previsione. L'invito è a non andare oltre i quattro anni nella logica già espressa.

Non ho particolari problemi di primazia; non importa se viene respinto l'emendamento 1.3 e poi viene approvato l'1.13 del senatore Centaro. Chiedo conferma tuttavia se l'approvazione della seconda parte dell'emendamento implica l'impossibilità di approvare l'emendamento 1.13 del senatore Centaro.

PRESIDENTE. Sì, l'approvazione della seconda parte dell'emendamento 1.3 preclude l'emendamento 1.13.

Se lei mi chiedesse di mettere in votazione l'emendamento 1.3 per parti separate, non avrei difficoltà ad accogliere tale richiesta.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, modifico l'emendamento 1.3 nel seguente testo.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni» e sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

Chiedo la votazione per parti separate.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, mi dispiace che i nostri lavori stiano perdendo la serenità e la distensione che abbiamo cercato concordemente di perseguire sino ad oggi, proprio per una inopinata forzatura del sistema che gli ultimi emendamenti stanno introducendo.

Sin dall'inizio ebbi a dire che non mi sembrava una grande conquista espandere così vistosamente la giustizia negoziata perché un patteggiamento esteso a pene detentive sino a cinque anni, al netto della riduzione e quindi a condanne fino a sette anni e mezzo, è teoricamente idoneo a coprire il novantasei per cento delle sentenze di condanna, se è vero – ed il Governo potrà rettificare o confermare – che le condanne superiori a questo periodo rappresentano una percentuale minima. Noi, quindi, con un tetto così alto apriamo ad una giustizia negoziata pressoché universale, il che è in contrasto con lo spirito nel quale ci stiamo muovendo in tutte le riforme alla nostra attenzione.

Ho preso atto che il testo affidato a noi dalla Camera fu votato all'unanimità e quindi da uomo di mondo mi rendo conto che un certo orientamento può essere condiviso; e ho cercato di adattarmi producendo emendamenti migliorativi che la sensibilità del relatore ha mostrato di accogliere. Ma questa dilatazione ulteriore che stiamo accingendoci ad imprimere mi obbliga a riprodurre almeno per me stesso le obiezioni iniziali.

Pertanto, pur sapendo quale sarà l'esito del voto su questo emendamento, dichiaro il mio voto favorevole sul medesimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.3 (nuovo testo), presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa, fino alle parole: «non supera quattro anni».

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

FASSONE (*DS-U*). Voglio fare una breve dichiarazione di voto sulla seconda parte di questo emendamento, dichiarando la mia contrarietà poiché non mi pare razionalmente giustificabile un'esclusione dal patteggiamento di determinate tipologie di reato. Il legislatore è arbitro di stabilire eccezioni a un disposto generale quando le stesse rispondono a una logica coerente con il disposto generale. Qui la *ratio* dell'abbattimento di pena è un'economia processuale e non si può dire *a priori* che per certi tipi di reato questa economia non vi sia.

Quindi, pur condividendo l'intento di rendere molto meno accessibile l'istituto a certe tipologie di delitto, non mi pare sostenibile razionalmente l'esclusione radicale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.3 (nuovo testo), presentato dai senatori Cavallaro e Dalla Chiesa.

È approvata.

A seguito dell'approvazione della seconda parte dell'emendamento 1.3 (nuovo testo) risultano preclusi gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.13, 1.9, 1.10 e 1.12.

Ricordo che l'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6

FASSONE (*DS-U*). La seconda proposizione dell'emendamento non è opportuno che sia votata congiuntamente alla prima. Chiedo alla Presidenza, quindi, di procedere a una votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Anche il relatore ha proposto di procedere alla votazione per parti separate, con accantonamento della seconda parte e ripresa della stessa al momento della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, lettere a) e b).

ZANCAN (*Verdi-U*). Sono fermamente contrario a questo emendamento perché tra l'altro in alcuni casi (ad esempio in materia di droga) la multa è una parte rilevante della sanzione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La multa non è una parte rilevante della sanzione per i reati in materia di droga: ricordo che sono previsti 23 anni di carcere.

ZANCAN (*Verdi-U*). Faccio riferimento al minimo edittale previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Signor Sottosegretario, in quel caso gli 8 anni possono essere ridotti.

La multa parte da un minimo di 50 milioni e se prevediamo una riduzione si parla di 35 milioni. Quindi non solo patteggiamo la pena fino a 5 anni ma patteggiamo anche i 35 milioni di multa. La mia indignazione quindi è ancora più forte.

Colgo l'occasione per preannunciare che ripresenterò l'emendamento 1.8 in Aula, poiché è risultato precluso dalla precedente votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.6, fino alle parole «pena pecuniaria».

È approvata.

Dispongo l'accantonamento della seconda parte dell'emendamento 1.6 e della corrispondente parte dell'emendamento 1.7, la cui prima parte risulta invece assorbita dall'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.6.

Ricordo che l'emendamento 1.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Centaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15 (nuovo testo), presentato dal relatore.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dichiaro subito che sono assolutamente contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si potrebbe espungere la parte che attribuisce al giudice della cognizione la facoltà di dettare le prescrizioni di attuazione. Quindi il testo risulterebbe così formulato:

«3-bis. La parte, nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone una delle misure di cui al periodo precedente. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'articolo 94 del citato Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma».

ZICCONI, *relatore*. Accolgo la riformulazione suggerita dal Sottosegretario.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, con la nuova formulazione indicata dal Sottosegretario mi sembra si crei un conflitto di competenza tra il giudice della cognizione e il giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione potrebbe un domani negare, perché non sussistono i presupposti, quello che invece ha concesso precedentemente il giudice di cognizione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ne cura soltanto l'esecuzione e quindi le modalità di attuazione.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Se la valutazione sui presupposti viene effettuata dal giudice di cognizione, non basta il certificato fatto da un datore di lavoro qualsiasi, bisognerà fare un accertamento, ed allora si blocca il processo, come diceva il senatore Zancan, per alcuni mesi. Io ho, ripeto, delle perplessità al riguardo.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. C'è una prima valutazione che viene fatta dal pubblico ministero che aderisce alla prospettazione pattizia. C'è una seconda valutazione che viene fatta dal giudice della cognizione che deve infliggere la sanzione ed applicare la pena; quindi mi pare che ci sia una cautela congrua perché l'accordo finale sia ragionevolmente coincidente con il sistema.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, a questo punto presento la richiesta di rimettere il disegno di legge in titolo all'esame dell'Assemblea, insieme ai colleghi Maritati, Fassone, Massimo Brutti, Ayala, Calvi e Dalla Chiesa.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, è pervenuta la richiesta che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea.

Conseguentemente, l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 16,35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma, Saponara, Paniz, Zanettin e Oricchio; Vitali

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato».

EMENDAMENTI

1.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sopprimere l'articolo.***1.2**

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una

pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera tre anni.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

1.3 (nuovo testo)

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente: «1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni» e sostituire il capoverso 1-*bis* con il seguente: «1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale».*

1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro

coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.5

ZANCAN

Al comma 1, al capoverso 1, alla fine sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

1.6

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.7

MANZIONE

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.8

ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. In caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che l'imputato abbia risarcito integralmente il danno o nei reati colposi abbia contratto idonea polizza assicurativa o in ogni caso abbia efficacemente cooperato ad elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato».

1.9

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «è subordinata al fatto che» inserire le parole: «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.10

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «è subordinata al fatto che» inserire le parole: «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.11

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «da parte dell'imputato» inserire le parole: «o abbia riparato interamente il danno e co-

munque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità»
e aggiungere il seguente capoverso:

«1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

1.12

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «da parte dell'imputato» inserire le parole: «o abbia riparato interamente il danno e comunque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità» e aggiungere il seguente capoverso: «1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

1.13

CENTARO

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché nei confronti dei soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale».

1.14

CENTARO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. L'applicazione della pena detentiva ai sensi del comma 1 preclude l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, la liberazione anticipata e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

1.15 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975,

n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone una delle misure di cui al periodo precedente. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza stessa è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'articolo 94 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-ter. La decisione di rigetto di cui al comma *3-bis.* non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

1.15 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* La parte nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, *47-ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone una delle misure di cui al periodo precedente dettando le relative prescrizioni o modalità di attuazione. Dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la sentenza è trasmessa dal pubblico ministero al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Se il giudice ritiene che la misura non possa essere concessa, rigetta la richiesta. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e l'articolo 94 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma.

3-ter. La decisione di rigetto di cui al comma *3-bis.* non impedisce che l'istanza volta ad ottenere una delle misure di cui al medesimo comma sia riproposta dopo che è stata pronunciata sentenza irrevocabile».

1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"3-bis. La parte, nel formulare la richiesta può altresì subordinarne l'efficacia alla concessione all'affidamento in prova al servizio sociale, qualora la pena detentiva, non superi i tre anni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone l'affidamento in prova al servizio sociale e, dopo che la sentenza è diventata definitiva, la trasmette al magistrato di sorveglianza il quale detta le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47 e 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se il giudice ritiene che non possa essere concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, rigetta la richiesta. La decisione di rigetto non impedisce la riproposizione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale dinanzi al magistrato di sorveglianza dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva"».

